

Allegato 1

Oggetto sociale dell'Agenzia regionale Reti e Mobilità s.p.a.

- I. L'Agenzia Reti e Mobilità avrà nel proprio oggetto sociale esclusivamente quanto previsto dalla Legge regionale 35 dicembre 2015, n. 35, e cioè:
 - l'esercizio delle funzioni delegate di cui al comma 2, lettere b) e c) dell'articolo 13 della Legge regionale 31 dicembre 2015, n. 35: affidamento ed esecuzione dei contratti di servizio del trasporto pubblico locale; stipula degli accordi di cui al comma 1 dell'articolo 20 della stessa Legge con i proprietari o concessionari dei beni strumentali all'effettuazione del servizio;
 - la manutenzione e gestione della rete ferroviaria isolata, e degli impianti e infrastrutture ad essa connessi, ed ordinariamente delle altre infrastrutture di trasporto di proprietà regionale (art. 13, c. 23, lett. a), L.R. 35/2015);
 - l'attuazione delle procedure di progettazione e realizzazione delle infrastrutture di trasporto di proprietà della Regione art. 13, c. 23, lett. b), L.R. 35/2015);
 - l'acquisto del materiale rotabile nonché dei beni mobili strumentali per l'effettuazione del servizio, al fine di metterlo a disposizione dell'operatore aggiudicatario (art. 13, c. 23, lett. c), L.R. 35/2015);
 - servizi complementari e funzionali alle attività di trasporto (art. 13, c. 23, lett. d), L.R. 35/2015);
 - l'effettuazione di indagini dalle quali possono scaturire sanzioni o penali contrattuali applicate agli operatori che effettuano servizi di trasporto pubblico locale, o comunque pregiudizio economico (art. 11, comma 5, L.R. 35/2015).
- II. Il fatturato deriverà principalmente dalla concessione *in house providing* della gestione e manutenzione del patrimonio regionale. Tale fatturato è associato sia al corrispettivo del contratto di concessione sia ai canoni, pedaggi, locazioni derivanti dall'utilizzo del patrimonio da parte di terzi (con particolare riferimento all'infrastruttura ferroviaria e alle autostazioni), ove compatibili con le normative vigenti.
- III. Ulteriori specifiche compensazioni devono essere valutate, secondo le normative di settore, per l'attuazione delle procedure di progettazione e realizzazione delle infrastrutture di trasporto di proprietà della Regione e per l'acquisto del materiale rotabile e dei beni strumentali al servizio (lettere b) e c) del comma 23 dell'articolo 13 della citata L.R. 35/2015). Si prevede che sia delegata all'Agenzia tale funzione, almeno per le opere afferenti il trasporto pubblico locale finanziate dalla Regione, il cui iter non sia ancora stato avviato. Saranno definiti, d'intesa con il Dipartimento competente, i termini e le modalità di subentro dell'Agenzia per le progettazioni e realizzazioni infrastrutturali il cui iter sia già stato avviato.
- IV. Con riferimento ai "servizi complementari e funzionali alle attività di trasporto" (lettera d del comma 23 dell'articolo 13 della citata L.R. 35/2015) non affidati in house providing dai soci, essi sono consentiti in regime di economia di mercato nel limite del 20% del fatturato e in favore di altre pubbliche amministrazioni (con particolare riferimento agli enti locali della Calabria), anche al fine di utilizzare al meglio e nell'interesse collettivo il know-how acquisito dalla società.
- V. Attesa la natura e le funzioni dell'Agenzia, e in particolare la necessità che essa mantenga una posizione di terzietà rispetto agli operatori del trasporto pubblico locale, è vietata ogni prestazione in regime di economia di mercato diversa da quelle di cui al punto IV.

- VI. Gli utili non utilizzati per compensare le perdite portate a nuovo o per la costituzione/ricostituzione delle riserve statutarie, sono utilizzati o accantonati per coprire la spesa per gli investimenti o i servizi di trasporto pubblico locale.